



LICEO STATALE "PITAGORA"

Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane, Via E. Lussu, 09056 ISILI (Su)
Tel. 0782/802093 - Sito web: www.liceoisili.edu.it - E-mail: caps14000d@istruzione.it

CIRCOLARE 79

STUDENTI
GENITORI
DOCENTI

ATTI

OGGETTO: SCRUTINI FINALI A.S. 2020/21 – ASSENZE DEGLI ALUNNI - CORSI DI RECUPERO - INDICAZIONI NORMATIVE E OPERATIVE

1. LA VALUTAZIONE

Nel corrente anno scolastico come richiamato nella [nota del 6 maggio 2021](#), diversamente da quanto accaduto nell'a. s. 2019/20¹, i consigli di classe procedono alla valutazione finale secondo le norme ordinarie², per cui possono non ammettere gli studenti alla classe successiva ovvero sospendere il giudizio nei confronti degli allievi che presentino valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline comunicando alle famiglie le valutazioni relative a tutte le discipline. La sospensione del giudizio è prevista anche nel caso l'insufficienza riguardi il "nuovo" insegnamento di Ed. Civica. Inoltre, per le classi non terminali la valutazione:

- degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal [decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183](#);
- non può non tener conto della complessità del processo di apprendimento realizzatosi nel contesto dell'emergenza epidemiologica ancora in atto;
- Per gli alunni H e gli alunni DSA dovrà basarsi rispettivamente sul Piano Educativo Individualizzato (PEI) e sul Piano Didattico Personalizzato (PDP), anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

2. LA GESTIONE DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI

La citata [nota del 6 maggio 2021](#) ricorda che per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del [DPR n. 122/2009](#), anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

Ferma restando l'autonomia dell'istituzione scolastica nella individuazione delle deroghe al requisito di frequenza di cui al sopra citato art.14, comma 7, del DPR n.122/2009, resta in ogni caso valido e immediatamente applicabile (in assenza di altre indicazioni da parte degli OO.CC.) l'elenco delle assenze che il ministero con [circolare n.20/2011](#) ha ritenuto far rientrare fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, qui di seguito riportato:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

¹ Si veda in proposito [l'OM n. 11/2020](#)

² Art.4, comma 6, del [DPR n. 122/2009](#)

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo³

E comunque le suddette deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni verranno consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni⁴.

2.1 Le famiglie

Le famiglie degli alunni interessati dovranno far pervenire alla scuola, entro e non oltre due giorni prima dell'inizio degli scrutini, adeguata documentazione certificante le assenze in deroga sopra richiamate, comprese quelle relative alle citate specifiche situazioni (che le famiglie dovranno circostanziare e motivare) dovute all'emergenza pandemica.

3. L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO⁵

La scuola deve organizzare gli interventi didattici volti al recupero dei debiti formativi (interventi da concludersi entro la fine dell'anno scolastico). Ai fini dell'organizzazione dei suddetti interventi, la scuola può prevedere un'articolazione diversa da quella per classe, purché si tenga conto degli obiettivi formativi che gli alunni devono conseguire.

Gli interventi di recupero costituiscono attività aggiuntiva di insegnamento (eccetto i casi in cui gli stessi siano effettuati ricorrendo alla quota del 20% di cui al DM 47/06); essi sono svolti da docenti dell'istituto (dunque non necessariamente appartenenti al consiglio di classe) o, in seconda istanza, da docenti esterni e/o da soggetti esterni (con l'esclusione di Enti "profit"), questi ultimi individuati secondo criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d'istituto.

3.1 Compiti consiglio di classe

Restano in capo al consiglio di classe le seguenti competenze:

- individuare, su indicazione dei docenti delle materie oggetto di recupero, la natura delle carenze che hanno determinato il debito formativo;
 - indicare gli obiettivi dell'attività di recupero;
 - verificare gli esiti della suddetta attività ai fini del recupero del debito formativo.
-
- Le operazioni di verifica, dunque, sono svolte dal consiglio di classe, secondo il calendario definito dal collegio dei docenti, e sono condotte dai docenti delle discipline interessate con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. *La verifica del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto*⁶. Una volta svolta la verifica il consiglio di classe formula, in sede di integrazione dello scrutinio, il giudizio finale che, se positivo, determina l'ammissione dell'alunno alla classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico (per gli studenti del terzo e quarto anno)⁷.

3.2 La famiglia

La famiglia dello studente con votazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline, informata sui suddetti interventi di recupero contestualmente alla comunicazione delle valutazioni conseguite al termine dello scrutinio finale (vedi sopra), può decidere di non avvalersi delle attività di recupero organizzate dalla scuola, fermo restando che lo studente debba sottoporsi alle verifiche del consiglio di classe finalizzate ad accertare il recupero del debito formativo.

3.3 Tempistica

La verifica, da parte del consiglio di classe, così come la formulazione del giudizio finale, in sede di integrazione dello scrutinio finale, deve avvenire entro il 31 agosto dell'a. s. di

³ Cfr. [Legge n. 516/1988](#) che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; [Legge n. 101/1989](#) sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987.

⁴ [Circolare n.20/2011](#)

⁵ [DM 80/2007- OM 92/2007](#)

⁶ [nota del 6 maggio 2021](#)

⁷ Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#).

riferimento e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

3.4 Composizione consiglio di classe in sede di integrazione dello scrutinio finale

La composizione del consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, è la medesima di quella che ha operato in sede di scrutinio finale⁸. Inoltre:

- nel caso in cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescenza, gli stessi possano essere richiamati e compete loro il rimborso spese;
- al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate;
- in ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.

i suddetti componenti possono non accettare l'incarico⁹. In tal caso si procede sempre alla nomina di un altro docente della medesima disciplina, secondo la normativa vigente.

Per tutto quanto ivi non compreso si rimanda alla lettura della normativa sopra citata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARCO SABA

⁸Art.8, comma 6, della [OM 92/2007](#)

⁹[nota n. 7783/2008](#)